



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

V.le Gandini n. 48 - Tel. 030/933232 – fax 030/9924035
protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it
C.F. 00854910171 – P. IVA 00582910980

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 29

PROT. N. 4409

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI RIAPERTURA PARZIALE AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE
REVOCA ORDINANZE N. 15 DEL 16.03.2020 E N. 17 DEL 03.05.2020

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: " *A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", nel quale si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: ... "*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*";
..... "*Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri*".

DATO ATTO che con il DPCM 9 marzo 2020 e s.m.i., le misure di prevenzione di carattere generale sono state estese a tutto il territorio nazionale;

VISTI i DPCM del 4, 8, 11 e 22 Marzo e del 01 Aprile 2020, 10 aprile 2020, 10 aprile 2020, 5 maggio 2020, 17 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute congiuntamente con il Ministero degli Interni del 22 marzo 2020;

CONSIDERATO che il Dpcm 26 aprile 2020, che ha sancito l'avvio della fase 2, lascia al Sindaco la possibilità di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti la non formazione di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

VISTO, inoltre, la lettera i) dell'art. 1, comma 1, del Dpcm sopra citato che recita: *"...sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"*

CONSIDERATO che il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile ha dato la propria disponibilità a gestire un eventuale ingresso contingentato al Cimitero Comunale, con orari ridotti e in determinate giornate, unitamente ai gruppi di volontariato presente sul territorio;

RITENUTO, in base al Dpcm del 26 aprile 2020 ed alla sopravvenuta possibilità di contingentare l'ingresso per evitare ogni forma di assembramento, di riaprire il Cimitero Comunale al pubblico in determinate giornate ed orari ridotti, nel rispetto di quanto segue:

- a) l'accesso al cimitero avverrà attraverso un unico ingresso lato parcheggio, consentendo l'ingresso a un numero massimo di 100 persone per volta;
- b) nei giorni di apertura al pubblico la Protezione Civile e i Volontari di associazioni presenti sul territorio contingenteranno l'entrata prevista e darà la necessaria assistenza alla popolazione;
- c) il Cimitero Comunale sarà aperto al pubblico nelle seguenti giornate e fino al giorno 3 giugno 2020 compreso, secondo i seguenti orari: dal martedì alla domenica dalle ore 7,30 alle ore 11,30, a partire dal giorno 22 maggio 2020;
- d) è vietata ogni forma di assembramento tra persone;
- e) è fatto obbligo a quanti accedono al Cimitero di indossare la mascherina protettiva;
- f) deve essere assicurato il rispetto rigoroso della distanza interpersonale di almeno un metro;
- g) l'ingresso sarà contingentato, in assenza di cerimonie funebri (per le quali è ammessa la presenza di 15 persone);
- h) per la gestione dell'ingresso contingentato ci si avvarrà della Polizia locale, dai volontari della Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri e Alpini di Quinzano d'Oglio;

CONSIDERATO che tutti i richiamati DPCM pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Quinzano d'Oglio e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei Dpcm citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze del Commissario Straordinario n. 15 del 16.03.2020 e n. 17 del 03.05.2020;

CONSIDERATO che NON risulta più necessario destinare la chiesa cimiteriale di centro quale luogo temporaneo di deposito delle salme in attesa che le stesse possano essere tumulate o cremate;

RICHIAMATO l'art. 50, commi 4 e 5, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

per le motivazioni sopra richiamate:

- **la revoca delle precedenti ordinanze del Commissario Straordinario n. 15 del 16.03.2020 e n. 17 del 03.05.2020;**
- **la riapertura parziale del Cimitero Comunale al pubblico, dal giorno 22 maggio 2020 e fino al 3 giugno 2020 compreso, nel rispetto di quanto segue:**
 - a) l'accesso al cimitero avverrà attraverso un unico ingresso, consentendo l'ingresso a un numero massimo di 100 persone per volta;
 - b) nei giorni di apertura al pubblico la Protezione Civile e i Volontari di associazioni presenti sul territorio contingeranno l'entrata prevista e darà la necessaria assistenza alla popolazione;
 - c) il Cimitero Comunale sarà aperto al pubblico nelle seguenti giornate e fino al giorno 3 giugno 2020 compreso, secondo i seguenti orari: dal martedì alla domenica dalle ore 7,30 alle ore 11,30, a partire dal giorno 22 maggio 2020;
 - d) è vietata ogni forma di assembramento tra persone;
 - e) è fatto obbligo a quanti accedono al Cimitero di indossare la mascherina protettiva;
 - f) deve essere assicurato il rispetto rigoroso della distanza interpersonale di almeno un metro;
 - g) l'ingresso sarà contingentato, in assenza di cerimonie funebri (per le quali è ammessa la presenza di 15 persone);
 - h) per la gestione dell'ingresso contingentato ci si avvarrà della Polizia locale, dai volontari della Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri e Alpini di Quinzano d'Oglio;

DISPONE

CHE la presente ordinanza potrà essere revocata al verificarsi della mancanza delle condizioni di sicurezza;
CHE la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale nonché diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione e che copia della presente sia trasmessa:

- alla Prefettura di Brescia,
- al Comando Polizia Locale,
- alla Stazione Carabinieri di Quinzano d'Oglio;
- alla Società Quinzano Servizi srl;

CHE copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Brescia;

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

DEMANDA

Agli organi di Polizia locale il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: i sensi dell'art. 3, c. 4 della L. n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza (D.lgs n. 104/2010) ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. (DPR n. 1199/1971)

Dalla Residenza Municipale li, 20 maggio 2020

Il Commissario Prefettizio
F.to Dott.ssa Monica Vaccaro